



TRIBUNALE DI PISA

Nel procedimento iscritto al n. v.g. 1989/2020 promosso da:

██████████ (██████████), nato a ██████ (██████) il
██████████ ed ████████████████████ (██████████),
nata a ██████ (██████) ██████████, entrambi residenti a ██████ (██████), in ██████████
██████ rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Longo
(giovanni.longo@pecordineavvocatipisa.it)

nei confronti di

██████████ (██████████), nato a ██████ (██████)
██████, il ██████████

Con ricorso all'adito Tribunale di Pisa, ██████████ ed ██████████
██████████, padre e madre di ██████████, chiedevano l'applicazione
dell'art. 342 ter c.c. in relazione alle seguenti circostanze.

I ricorrenti anni fa sceglievano di donarsi come genitori ad un bambino ve-
nuto al mondo fuori dall'Italia.

Quel bambino, nato ██████████ oggi ventenne, è ██████████, diventato loro
figlio, accolto ed amato come tale.

██████████ ed ██████████ realizzavano, così, tra mille diffi-
coltà e con la consapevolezza che altrettante difficoltà li avrebbero attesi, il
loro desiderio di genitorialità offrendo, al contempo, una vita nuova ad un
bambino "rifutato" da altri.

Le difficoltà arrivavano, però, presto: [redacted] faticava ad inserirsi, manifestava rabbia e aveva problemi a scuola.

Con forza e con amore i genitori andavano avanti mettendoci l'anima per fargli sentire il loro affetto.

Gli anni, però, non sono stati semplici e felici e la famiglia che si erano immaginati era, invece, qualcosa di diverso.

Ad [redacted] veniva diagnosticato un *disturbo del controllo del comportamento...* e ancora, *difficoltà di controllo dell'attenzione, con esauribilità, iperattività ed impulsività*, per, poi, arrivare ad un *peggioramento clinico con aggressività etero diretta, piccoli furti e sfida verso gli adulti di riferimento ...*

[redacted] si circondava, e ancora si circonda, di amicizie "sbagliate", faceva uso, come ancora fa uso, di sostanze stupefacenti, iniziando, presto, ad avere comportamenti violenti in famiglia.

Si succedevano, così, crisi ed episodi di violenza fisica e verbale nei confronti dei due genitori, stremati e sfiniti fisicamente, psicologicamente e anche economicamente per far fronte alle richieste continue di [redacted] che erano e sono sempre le medesime: "soldi per procurarsi la droga".

[redacted] alcune e ormai troppo ripetute e frequenti volte, durante le sue crisi, arrivava a rompere oggetti, porte e/o mobili nell'abitazione, a rubare in casa propria e ad offendere pesantemente i genitori, considerati alla stregua di un "bancomat" (così testualmente il padre all'udienza) arrivando, persino, a picchiare il padre, da ultimo, cagionandogli *fratture plurime costali*.

I genitori sopportavano tale situazione nella speranza di convincere il figlio a sottoporsi a cure e terapie al fine di superare sia il suo malessere che la sua condizione di tossicodipendente; a novembre 2019, riuscivano a convincere [redacted] a ricoverarsi presso la Comunità [redacted] nel

tentativo di farlo disintossicare; a giugno 2020, ██████████, però, usciva dalla comunità e faceva ritorno a casa, oltre che ritorno alle vecchie sbagliate frequentazioni e alle vecchie malsane e a tratti, delinquenziali “abitudini”, trascorrendo le sue giornate nell’ozio, a vagabondare in giro, assumendo droghe varie.

Negli ultimi mesi la situazione è, però, degenerata tanto da divenire insostenibile, anche considerando la circostanza che i genitori (gli odierni ricorrenti), proprio a causa degli atteggiamenti violenti assunti dal figlio in famiglia, vivono ormai in una condizione costante di stress e tensione emotiva, oltre ad aggiungersi, come detto, circostanze precise che costringono padre e madre ad essere prigionieri tra le mura della loro casa, prigionieri del tanto voluto e tanto ancora amato figlio, vittime di vere e proprie aggressioni da parte dello stesso.

Vista la gravità degli episodi verificatisi, a causa, più in generale, della gravità della situazione così come sopra descritta, al fine di tutelare l’integrità psico-fisica propria, ma anche l’integrità psico-fisica dello stesso figlio, ██████████ ed ██████████ si vedevano costretti ad un gesto intriso di dolore e al contempo d’amore, quello di ricorrere al Tribunale per ottenere il provvedimento di cui all’art. 342 ter c.c.

---.---.---

Preliminarmente, va detto che l’art. 342 bis c.c. stabilisce che l’ordine di protezione si applica nel caso in cui la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o altro convivente.

Presupposto oggettivo per l’accoglimento di tale istanza è costituito dal compimento di una condotta idonea ad arrecare un grave pregiudizio; non deve trattarsi di singoli episodi compiuti a distanza tra di loro, ma di azioni reiterate, ravvicinate nel tempo e consapevolmente dirette a ledere i beni

tutelati dalla L. 154/2001, in modo che ne risulti gravemente e senza soluzione di continuità alterato il normale regime di convivenza del nucleo familiare; la valutazione della gravità è rapportata alla intensità del pericolo, alla probabilità di una reiterazione dei medesimi comportamenti.

Ai fini della concessione della misura richiesta dovrà, poi, essere accertata la lesione all'integrità fisica, all'integrità morale - intesa come serenità, immagine, onore e tutti gli altri aspetti relativi alla salute psichica - o alla libertà personale - intesa come capacità di decidere ed agire liberamente - essendo sufficiente anche solo la lesione di uno dei beni tutelati e, dunque, la configurazione di uno dei pregiudizi a configurare l'abuso e, dunque, consentire l'adozione dei provvedimenti richiesti.

Il legislatore ha così voluto introdurre nell'ordinamento uno strumento a tutela dell'integrità fisica o morale ovvero della libertà di ogni familiare, nel tentativo di fornire adeguata e tempestiva protezione alla parte richiedente, da applicarsi ogni qual volta siano posti in essere comportamenti aggressivi, violenti o comunque limitativi della libertà, con la precisazione che nel bilanciamento degli interessi contrapposti tra il familiare allontanato e quelli delle vittime degli abusi familiari, deve darsi nettamente prevalenza a questi ultimi ad essere tutelati da ulteriori atti di aggressione e a vivere in un ambiente sereno e non contaminato da comportamenti vessatori e prevaricatori del familiare violento.

A ciò si aggiunge il rilievo ulteriore secondo il quale nell'interpretazione dell'art. 342 bis c.c. la giurisprudenza (di merito) ha affermato che gli ordini di protezione possono essere emessi non solo allo scopo di interrompere situazioni di convivenza divenute ormai intollerabilmente conflittuali, ma anche di impedire e prevenire condotte antigiuridiche in ambito familiare ove le stesse possano avere luogo a prescindere dalla coabitazione, in quanto propiziate dalla vicinanza - in termini di rapporti e di luoghi di fre-

quentazione - tra i familiari (Tribunale Salerno, sez. I, 13.04.2012; Tribunale Reggio Emilia, 11.07.2007; Tribunale Modena, 29.07.2004).

Il requisito della convivenza, pertanto, non è necessario per l'emissione di tali provvedimenti in quanto il legislatore, introducendo tali misure, ha inteso tutelare i familiari da condotte pregiudizievoli che potrebbero essere perpetrate anche al di fuori della casa familiare, tanto che il contenuto del provvedimento può andare al di là del semplice allontanamento dalla casa familiare, giungendo al divieto di frequentare altri luoghi in cui sia possibile incontrare le vittime.

Premesso tanto sulle linee generali dell'istituto, venendo al caso di specie, i ricorrenti hanno rappresentato, anche comparando in udienza - di vivere attualmente, insieme al figlio, ██████████ nella stessa abitazione, - di subire quotidianamente gli eccessi d'ira del figlio, - d'assistere, impotenti, agli episodi di violenza alle cose, - sentendosi gravemente lesi nella loro integrità, alternando momenti di paura a momenti di sconforto, - desiderando, nondimeno, ancora riuscire a salvare ██████████ da se stesso, prima che questi potesse toccare ancora di più il fondo, giungendo ad un punto di non ritorno.

Anche ██████████ comparso all'udienza, ha sostanzialmente confermato la ricostruzione dei fatti così come descritta dai genitori, sminuendo, a tratti, la portata lesiva delle proprie condotte ma non mutando, in definitiva, il contenuto delle allegazioni dei genitori-istanti, nella parte in cui narrano delle violenze e delle aggressioni verbali e fisiche ricevute.

Risulta, inoltre, provata la futilità dei motivi (*id est*, l'uso di sostanze stupefacenti e la necessità di procacciarsi denari per acquistarla) che spingono ██████████ alla violenza verso i propri genitori; violenza, invero, non negata neppure dallo stesso ██████████, seppure a suo dire, tal volta determinata da asserite provocazioni del padre.

Per quanto, allora, emerge dagli atti di causa, ██████ si è indubitabilmente reso responsabile di plurimi atti di aggressione – fisica e verbale – nei confronti del proprio padre e della propria madre, i quali hanno ben dimostrato, riuscendo a trasmettere all'udienza la percezione del loro sentire, di avere, ormai, paura del figlio, di soffrire a causa di lui e per lui, domandando aiuto ai Servizi Sociali, ai medici e a chi e a quanti possano venire loro in ausilio per Antonio.

██████ dal suo canto, come detto, pur ritenendo eccessivamente amplificata la portata degli eventi così come riferiti dai genitori, non ha negato, in definitiva, di essersi reso protagonista di azioni aggressive nei confronti della madre e del padre, né ha disconosciuto i motivi in ragione dei quali è irroso e violento verso di loro (la droga e il bisogno di soldi per comperarsi la droga) dichiarando, tuttavia, di aderire alla richiesta dei genitori e dei sanitari che l'hanno in cura di ricoverarsi in comunità.

I fatti che qui possono ritenersi accertati costituiscono, quindi, certamente comportamenti aggressivi e minacciosi, reiterati nel tempo, idonei a creare un senso di paura ed angoscia nei ricorrenti, padre e madre, comportamenti che non possono configurarsi come meri gesti occasionali ed inopportuni, costituendo, invece, condotte atte a ledere l'integrità fisica, morale e personale degli istanti e che minano la loro dignità e la loro personalità, con presumibili gravi ripercussioni anche sulla loro salute psichica.

Alla luce delle considerazioni ora svolte, va allora rivolto ad ██████ l'ordine di astenersi dal perpetuare le condotte pregiudizievoli di cui sopra (e meglio descritte in atti) nei confronti dei genitori, ██████ e ██████, disponendo inoltre l'allontanamento dello stesso dalla casa familiare, nonché che il divieto di avvicinamento ai luoghi di dimora ovvero abitualmente frequentati dal padre e dalla madre.

Va, altresì, detto che col decreto di fissazione d'udienza era stato disposto l'intervento dei Servizi Sociali, di concerto con il Serd e l'UFSMA territorialmente competenti, demandando loro l'importante compito di relazionare sulle condizioni generali del ragazzo e, più in generale, del suo nucleo familiare, ed individuare, poi, il supporto terapeutico, anche di tipo psicologico più idoneo per [REDACTED].

Gli esiti degli accertamenti disposti restituiscono l'immagine di un giovane *affetto da un disturbo della personalità, con difficoltà di adattamento e socializzazione, con un ritardo a livello cognitivo, aggressivo, oppositivo, con tendenza alla manipolazione, alla menzogna e a strumentalizzare le persone per il raggiungimento dei propri obiettivi, affetto da egocentrismo patologico* (si veda relazione 26.10.2020) e che abusa di sostanze stupefacenti.

Il lungo elenco ora solo accennato delle criticità che interessano il ragazzo sfocia poi nell'affermazione della necessità che lo stesso venga avviato ad *un percorso terapeutico-riabilitativo in una struttura a carattere contenitivo* ... , individuata, dagli stessi Servizi di concerto col il Ser.d e l'Ufsma nella comunità "[REDACTED]" a [REDACTED] (che si è dichiarata disponibile ad accoglierlo).

Ed in proposito, si dà atto, che [REDACTED], comparso personalmente all'udienza (si veda verbale 29.10.2020) si è *dichiarato disponibile ad essere ricoverato presso una comunità*

L'ordine di protezione si ritiene, nondimeno, essere nella fattispecie la misura più idonea e necessaria a garantire tutela ai ricorrenti ed in definitiva al ragazzo stesso, considerato che, pur a fronte della prospettata condivisione della scelta di ricoverarsi in comunità da parte di [REDACTED], la sua indole, le patologie (tutte certificate) dalle quali risulta affetto e l'oggettiva gravità degli atti posti in essere non consentono, allo stato, di confidare in una volontaria e definitiva cessazione delle condotte pregiudizievoli riferite e in

un volontario e definitivo allontanamento dalla casa familiare (si veda in proposito anche la dichiarazione rilasciata all'udienza del 29.10.2020 dal dott. ██████████ il quale *rappresenta la necessità di un intervento dell'autorità giudiziaria posto che ██████████ per la patologia che presenta tende a sottrarsi agli impegni presi e rispetto ai quali sembra sempre inizialmente dichiararsi disponibile*).

È, comunque, evidente che le reiterate aggressioni e minacce verbali, le richieste quotidiane di danaro, sono tutti comportamenti che hanno determinato nei due genitori un clima di tensione esasperata, sintomatici, tra l'altro, della conflittualità tra loro (padre/madre, da un lato, e figlio dall'altro), allo stato, esistente, della quale è tangibile conseguenza la dichiarazione rilasciata da ██████████ all'udienza di intendere accettare il ricovero in comunità, purché fuori dalla ██████████ così da non incontrare i propri genitori.

Né rileva, a riguardo, che tale clima di conflittualità sia, in ipotesi, conseguenza della decisione dei ricorrenti di ricorrere all'autorità giudiziaria, considerando che tale decisione, se anche volesse credersi, abbia determinato nel ragazzo una sensazione di delusione/tradimento e sconforto, non giustifica di certo condotte e toni aggressivi e minacciosi di quelli del tipo emergenti in atti (in ogni caso, precedenti alla decisione dei genitori di fare ricorso all'autorità giudiziaria).

Va, quindi, rammentato che i provvedimenti *ex art. 342 bis* e ss. c.c. possano essere emessi non solo allo scopo di interrompere situazioni di convivenza divenute ormai intollerabilmente conflittuali, ma anche di impedire e prevenire condotte antigiuridiche in ambito familiare ove le stesse possano aver luogo a prescindere dalla coabitazione, in quanto propiziate dalla vicinanza - in termini di rapporti e di luoghi di frequentazione (cfr. Trib. Bari, ord. 11 dicembre 2001, in Foro it., 2003, p. 948 ss.; Trib. Firenze, decreto

15 luglio 2002, in Fam. e dir., 3/2003) Trib. Milano, decreto del 13 agosto 2005; Trib. Modena, decreto 29 luglio 2004; Trib. Milano, decreto 19 febbraio 2004; Trib. Bologna, decreto 22 marzo 2005, in Famiglia pers. succ., 2005, p. 184; Trib. Roma, decreto 25 giugno 2002, in Giur. merito, 2002, p. 1290).

Si dispone, inoltre, che [REDACTED] potrà incontrare i genitori secondo le modalità e le occasioni individuate dai Servizi Sociali, dal Ser.d, dall'Ufsma da intendersi, pertanto, incaricati di monitorare la situazione del nucleo familiare ed organizzare gli incontri tra i genitori e il figlio con le modalità ritenute più opportune, di concerto con la Comunità terapeutica presso il quale il ragazzo verrà (auspicabilmente) a ricoverarsi.

L'ordine di allontanamento con divieto di avvicinamento di cui al presente provvedimento avrà la durata di un anno, a decorrere dall'esecuzione, con autorizzazione ad [REDACTED] ad accedere alla casa familiare, con l'assistenza delle Forze dell'Ordine, al solo fine di ritirare i propri effetti personali.

Sul piano economico, infine, si reputa di dovere confermare la volontà dei genitori di provvedere loro integralmente al mantenimento del figlio.

Per quanto riguarda le spese del procedimento, la natura degli interessi coinvolti, l'atteggiamento processuale tenuto dalle parti ed in particolare dal ragazzo, inducono a dichiarare le stesse irripetibili

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
visti gli artt. 342 bis c.c. 342 ter c.c. 736 bis c.p.c.

ORDINA ad [REDACTED] di cessare immediatamente la condotta pregiudizievole in danno dei genitori, [REDACTED] ed [REDACTED]

DISPONE l'allontanamento immediato di [REDACTED] dalla casa familiare, sita in [REDACTED] (), al [REDACTED] di [REDACTED] per la durata di un anno (si veda art. 10 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. con modifiche dalla L. 23 aprile 2009, n. 38), a decorrere dalla esecuzione.

AUTORIZZA [REDACTED] ed [REDACTED] a ricorrere, in relazione all'esecuzione del presente provvedimento, alla forza pubblica e all'ufficiale sanitario per l'esecuzione dell'ordine di protezione del presente dispositivo.

AUTORIZZA [REDACTED] ad accedere con l'assistenza delle Forze dell'Ordine, che si individuano nei carabinieri della stazione di [REDACTED], alla casa familiare (sita in [REDACTED] v. [REDACTED]) previo accordo con il legale dei genitori e con i Servizi/Ser.d/UFSMA già incaricati, al solo fine di prelevare i propri effetti personali.

ORDINA ad [REDACTED] di non avvicinarsi per la durata di un anno al domicilio di [REDACTED] ed [REDACTED] i e/o ai luoghi dagli stessi frequentati.

[REDACTED] potrà incontrare i genitori secondo le modalità e le occasioni che verranno individuate dai Servizi Sociali, come meglio specificato in parte motiva (di concerto col Ser.d, l'USFMA, e la comunità presso la quale [REDACTED] verrà a ricoverarsi).

INCARICA i Servizi Sociali territorialmente competenti di monitorare la situazione del nucleo familiare e di organizzare gli incontri genitori/figlio secondo le modalità ritenute più adeguate alla situazione obiettiva.

RACCOMANDA ad [REDACTED] il ricovero presso la comunità indicata dai Servizi Sociali, di concerto con il Ser.d e l'UFSMA territorialmente competenti e, allo stato, individuata nella Comunità Terapeutica "[REDACTED]" a [REDACTED] nonché a seguire i percorsi che gli verranno suggeriti così

come lui stesso (██████████) si è dichiarato disponibile a fare in sede d'udienza.

DISPONE che ██████████ ed ██████████ provvedano integralmente al mantenimento ordinario e straordinario del figlio, ██████████ Pozzani.

DICHIARA immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

Spese irripetibili.

Si comunichi alle 1) parti, 2) al difensore, 3) ai Servizi Sociali, 4) al Ser.d, 5) all'UFSMA territorialmente competenti, 6) alla Stazione dei Carabinieri territorialmente competenti, 7) al P.M. in sede e 8) alla Comunità Terapeutica "██████████" (██████████, ██████████, loc. ██████████; ██████████ ██████████).

Pisa, 9.11.2020.

IL GIUDICE
dott.ssa Santa Spina